



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

internet: www.pasian.it

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

INDICE

Articolo 1	Affidamento del servizio	pagina	2
Articolo 2	Durata del servizio	pagina	2
Articolo 3	Oggetto e limiti del servizio	pagina	2
Articolo 4	Consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti	pagina	2
Articolo 5	Consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative	pagina	3
Articolo 6	Consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi	pagina	3
Articolo 7	Compiti del broker	pagina	3
Articolo 8	Compiti dell'Ente	pagina	4
Articolo 9	Compensi e riscossione dei premi	pagina	4
Articolo 10	Responsabilità	pagina	4
Articolo 11	Rescissione contrattuale	pagina	4
Articolo 12	Trattamento dei dati personali	pagina	5
Articolo 13	Spese di stipula e registrazione	pagina	5
Articolo 14	Domicilio delle parti	pagina	5
Articolo 15	Controversie	pagina	5

Articolo 1

Affidamento del servizio

Il Comune di Pesian di Prato affida a _____ l'incarico di consulenza generale nella revisione della gestione del portafoglio assicurativo sui beni mobili ed immobili appartenenti al proprio patrimonio.

In particolare l'incarico riguarda:

- a) la consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti;
- b) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative;
- c) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi

Con riferimento ai contenuti dell'incarico il Comune di Pesian di Prato riconosce la Società contraente quale broker esclusivo, sia per i rapporti assicurativi in corso, sia per i contratti assicurativi successivi.

Articolo 2

Durata del servizio

Il servizio ha effetto a decorrere dalla data del 01.08.2013 al 31.07.2018 e potrà essere rinnovato, per una sola volta, in presenza di norme che lo consentano.

Se preventivamente ed espressamente richiesto dal Comune, dopo la scadenza e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il broker ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi, anche se il servizio non venisse rinnovata.

All'atto della cessazione del servizio, il broker è tenuto a depositare presso l'Ente tutti gli atti di spettanza del Comune inerenti alla gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

Articolo 3

Oggetto e limiti del servizio

Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo. Il broker non potrà in alcun modo assumere obbligazioni per conto dell'Ente o agire al di fuori dell'ambito operativo e al di fuori di prescrizioni o limitazioni contenute nel presente atto.

L'Ente nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto instaurato con il broker e le generalità dello stesso.

Articolo 4

Consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti

La consulenza assicurativa ha carattere generale e riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) L'analisi delle coperture assicurative esistenti e la conseguente formulazione di uno studio sulla posizione a rischio complessiva in cui opera l'Ente;
- b) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente;
- c) La segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione di eventi dannosi;
- d) L'individuazione di condizioni contrattuali adeguate alle specifiche esigenze dell'Ente;
- e) Resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente;

Quanto previsto dal punto e) dovrà essere fornito, anche per via telematica, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Le proposte formulate dal Broker in esecuzione ai precedenti punti saranno predisposte facendo riferimento esclusivamente alle specifiche esigenze dell'Ente.

Articolo 5

Consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative

La consulenza tecnica ed amministrativa nel procedimento di gara riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- assistenza nella fase di approntamento della procedura da mettere in atto per addivenire all'aggiudicazione dei contratti, comprendente la redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali; le clausole specifiche da introdurre nei contratti; i premi da sottoporre a concorrenzialità; l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara;
- funzioni del broker quale esperto esterno che integra la Commissione di gara;
- assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara.

Resta inteso che la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle polizze è gestita interamente dall'Ente e che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per l'Ente.

Articolo 6

Consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi

La costante e continua consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- l'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati;
- la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo;
- il controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
- la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa;
- le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
- gli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'Ente.
- procedere ad un analitico esame delle situazioni in essere;
- valutare la congruità in ordine ai rischi incombenti sull'Ente, delle polizze in vigore;
- proporre gli adeguamenti, le nuove coperture, le modificazioni e quant'altro previa valutazione dei rischi al fine di tenere indenne il Comune di Passignano di Prato da pagamenti di danni o responsabilità personali nel caso si verificano eventi dannosi;

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per l'Ente.

Articolo 7

Compiti del broker

Nel rapporto contrattuale instaurato con il presente atto il broker dovrà:

- predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici dell'Ente per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti;
- fornire tutta la consulenza e assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi dell'Ente;
- attenersi scrupolosamente alle direttive dell'Ente.

- riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati (con cadenza come da offerta di gara), anche finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi dell'Ente.

L'Ente pertanto, dovrà utilizzare gli studi e le analisi forniti dal broker esclusivamente per le finalità previste dal presente rapporto contrattuale.

Il broker, in relazione a danni subiti dall'Ente e coperti da polizze, assisterà l'Ente stesso nella gestione delle relative procedure fino alla liquidazione.

Articolo 8 Compiti dell'Ente

L'Ente dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio.

In particolare l'Ente dovrà segnalare al broker:

- le modifiche al patrimonio interessato dalle polizze;
- le comunicazioni riguardanti danni sul patrimonio assicurato;
- le comunicazioni riguardanti danni coperti da polizze sulla responsabilità civile o altro.

Articolo 9 Compensi e riscossione dei premi

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di cui alla presente atto, è svolta dal broker senza pretendere alcun corrispettivo, in quanto l'opera del broker è remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate o prorogate le coperture di questo Ente. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c. per l'Ente anche se, per esigenze commerciali delle Compagnie, i contratti dovranno essere appoggiati ad agenzie assicurative locali.

E' posta a carico del broker la riscossione dei premi di assicurazione relativi ai rapporti assicurativi. L'Ente pertanto provvederà alla liquidazione dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici per il tramite del broker.

Articolo 10 Responsabilità

Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dalla presente atto, tutelando in ogni caso l'interesse dell'Ente.

Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione della presente atto.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005, per tutta la durata contrattuale, con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00.

L'Ente avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza dell'Ente, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al broker.

Il broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.

Verificandosi le ipotesi indicate al precedente comma, il contratto è risolto di diritto ed l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 11

Rescissione contrattuale

L'Ente si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora si verificano delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente atto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tali casi resta fermo il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, il broker è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del servizio, cui compete le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il livello di sicurezza.

Articolo 13

Spese di stipula e registrazione

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione del presente atto ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del broker.

Articolo 14

Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, il Comune ed il broker eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicato:

- Comune di Pesian di Prato – Via Roma, 46 – Pesian di Prato (UD)
- Broker _____.

Articolo 15

Controversie

Eventuali controversie verranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Ente, uno nominato dal Tesoriere ed il terzo, Presidente del Collegio arbitrale, nominato in accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine.

Il Collegio arbitrale si pronuncerà secondo diritto.

Per ogni altra eventuale controversia civile il Foro competente è quello di Udine.